

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE TRANI

SEZ. DISTACCATA
DI BARLETTA (ORD)

5 GIUGNO 2009

PARTI: LUCIANO CANFORA
GRUPPO EDITORIALE
L'ESPRESSO SPA**Internet • Pubblicazione
su testata telematica**

- Accostamento
suggestionante tra il nome
di un soggetto e la mafia
- Diffamazione
- Sussistenza • Rimozione
articolo dal sito *web*
e dalla rintracciabilità
dei motori di ricerca
- Inammissibilità sequestro
- Legittimazione passiva
del *provider*-editore
- Sussistenza.

Nel caso in cui una testata telematica ospiti un articolo diffamatorio, è legittima la richiesta in sede cautelare da parte del soggetto leso a che l'editore e gestore del sito Internet rimuova prontamente lo stesso dalle

sue pagine web. Tale ordine di rimozione non viola i limiti costituzionali posti a tutela della libertà di stampa, non essendo in alcun modo assimilabile ad un provvedimento di sequestro (in quanto misura inidonea a far venir meno in modo assoluto la disponibilità dell'articolo) ed essendo comunque attinente, nel caso di specie, ad un'ipotesi di delitto, dunque in ogni caso pienamente compatibile con il disposto dell'art. 21 co. 3 Cost. Tuttavia, l'ordine di rimozione rivolto al gestore del sito Internet può avere ad oggetto soltanto le pagine web di cui quest'ultimo è titolare che sono dunque sotto il suo controllo, non vincolandolo a svolgere ulteriori attività dirette a eliminare la reperibilità dell'articolo per mezzo dei motori di ricerca.

Osserva. — Il ricorso va accolto.

1. L'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare per contrasto con l'art. 21, 3° comma, della Cost., sollevata dal resistente, risulta infondata e ciò fondamentalmente alla luce di una interpretazione di tale articolo più sistematica e conforme ai principi costituzionali, nonché in ragione di due rilievi riferiti in modo più specifico al caso di specie, il primo attinente la non assimilabilità al sequestro della rimozione dell'articolo richiesta in ricorso, il secondo riguardante la configurabilità astratta nel caso in esame di un delitto che comunque giustificerebbe la possibilità del sequestro.

In ordine alla individuazione e definizione della esatta portata precettiva dell'art. 21, 3° comma, prima parte Cost. (articolo che consente il sequestro della stampa soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge prescrive per l'indicazione dei responsabili) va subito rilevato che, a parere di questo giudice, l'orientamento interpretativo restrittivo, sostenuto dal resistente, secondo cui nel contemperamento tra gli interessi primari alla libertà di manifestazione del pensiero ed altri diritti inviolabili dell'uomo, la Costituzione ha inteso accordare una tutela privilegiata e prioritaria alla libertà di stampa, quale modo di attuazione del diritto di manifestazione del pensiero, non è

condivisibile nella sua assolutezza, in quanto finisce per determinare conseguenze del tutto inique nella misura in cui porta ad escludere a priori la tutela per interessi di pari dignità meritevoli invece di tutela.

Ed invece una interpretazione sistematica dell'articolo in esame che tenga conto proprio dei principi ispiratori della Carta Costituzionale, deve indurre a ritenere che la libertà di manifestazione del pensiero possa essa stessa incontrare, in concreto, dei limiti, purché si tratti — e ciò in forza della rigidità della Carta Costituzionale — di limiti derivanti esclusivamente da altre norme costituzionali o di pari rango.

In questa ottica il limite più rilevante è rappresentato dalle norme che impongono il rispetto della persona umana e che sono contenute negli artt. 2 e 3 Cost., articoli — il che è di per sé significativo — inseriti (a differenza dello stesso art. 21) tra i principi fondamentali della Costituzione.

La stessa libertà di manifestazione del pensiero non è altro che uno dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 cit. e, nell'ambito della generale tutela della persona umana, può succedere che la libertà di manifestazione del pensiero possa in concreto confliggere con tali diritti e con essi debba misurarsi.

Conseguentemente, qualora si delinei un possibile contrasto tra la libertà di manifestazione del pensiero e la esigenza di tutela dei diritti della persona, il giudice, chiamato ad esprimersi per riconoscere tutela, dovrà procedere ad un giudizio di comparazione e di prevalenza, alla stregua dei criteri previsti dalla legge o che si desumono dai principi dell'ordinamento, e nel caso in cui ritenga prevalente il diritto della persona (anche in ragione della entità della lesione, tale da assumere rilevanza penale), dovrà riconoscere — per un principio anch'esso costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost. — una tutela piena che possa esprimersi anche nella forma della tutela cautelare tipica e atipica.

D'altra parte, lo stesso citato art. 21, 3° comma, prevede la possibilità del sequestro in caso di delitto (così dovrebbe essere intesa la riserva di legge prevista in detto articolo e cioè riferita alle ipotesi di violazione della legge penale) ed anche questa scelta (e cioè la previsione della possibilità del sequestro agganciata alla configurabilità di un delitto) finisce con l'essere significativa in quanto le norme penali sono fondamentalmente poste proprio a salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati.

Ciò premesso va rilevato, e con più specifico riferimento al caso in esame, che:

a) tra i diritti della personalità, meritevoli di tutela e di comparazione con la libertà di pensiero, spicca quello connesso all'onore della persona, e cioè quello che il ricorrente assume leso dal contenuto diffamatorio dell'articolo in questione;

b) l'onore della persona trova tutela penale proprio attraverso la tipizzazione della fattispecie del reato di diffamazione e il ricorrente ipotizza proprio la configurabilità di tale reato, sicché a fronte di tale ipotizzabile lesione del diritto all'onore e alla reputazione, non opera il limite di cui all'art. 21, 3° comma, Cost. e sarebbe dunque possibile il sequestro;

c) comunque la rimozione dell'articolo dalla testata telematica (e ancor meno la eliminazione del riferimento contenuto in detto articolo a Canfora Luciano) a rigore non è assimilabile ed equiparabile ad un sequestro, poiché, a differenza del sequestro, non fa venir meno in modo assoluto la disponibilità dell'articolo e dunque non incide sulla possibilità di una eventuale diversa utilizzazione dell'articolo medesimo.

Conseguentemente, alla luce di quanto sin ora evidenziato la domanda cautelare proposta da Canfora Luciano è ammissibile.

2. La eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata in quanto ogni modifica dell'articolo *on line* è destinata a ripercuotersi sui motori di ricerca, sicché il *petitum* satisfattivo della domanda cautelare può ritenersi costituito dalla sola rimozione dell'articolo *on line*; poiché destinatario di tale ordine di rimozione e per l'appunto il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. sussiste la legittimazione passiva di tale resistente.

Alla stregua di tale precisazione, indotta dalle difese spiegate dallo stesso ricorrente nella memoria difensiva, la seconda richiesta formulata in ricorso (e cioè quella di ordinare al Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. di svolgere tutte le attività necessarie al fine di rimuovere dai motori di ricerca ogni richiamo all'articolo) appare ultronea.

Parimenti appare ultronea rispetto alle esigenze di urgenza poste a fondamento del ricorso anche la richiesta di pubblicazione del provvedimento di accoglimento.

3. La strumentalità della tutela cautelare invocata rispetto al merito è apprezzabile e dunque deve ritenersi sussistente in quanto: *a*) il Canfora già nell'atto di citazione, tra i fatti narrati e posti a fondamento della richiesta risarcitoria, allega e deduce anche l'inserimento dell'articolo in questione nel sito *web* del periodico « L'Espresso » (cfr. pag. 22 e segg. dell'atto di citazione ove al par. 3 si parla proprio di « *diffamazione a mezzo internet* »); *b*) rispetto alla domanda risarcitoria, formulata nel giudizio di merito sia pure per equivalente, la rimozione dell'articolo dal sito *web* è finalizzata ad eliminare la dedotta fonte di danno e ad impedire l'aggravamento delle conseguenze dannose (nel punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione l'attore, oltre a riservarsi le *iniziative* d'urgenza, parla infatti di « *continuata reiterazione del danno sul relativo sito web* »).

4. In ordine alla fondatezza della domanda cautelare va rilevato che sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

I. Con riferimento al c.d. *fumus boni iuris*.

In merito, va innanzitutto precisato che anche a prescindere da un esame puntuale del contenuto dell'articolo pubblicato sul cartaceo e poi riportato e immesso sul sito *web*, per verificarne la concreta portata diffamatoria ed offensiva, è proprio la composizione della pagina *web* che, accostando materialmente il titolo dell'articolo (« La mafia dei Baroni ») all'esito del concorso universitario (« Primo Canfora secondo Sanguineti »), determina una associazione di idee ed un collegamento concettuale tra l'argomento richiamato dal titolo « La mafia dei Baroni » ed il cognome Canfora, provocando un effetto lesivo della reputazione del ricorrente, il tutto confortato da due dati che confermano soprattutto la riferibilità di tale effetto al ricorrente: *a*) la ricerca su Google effettuata con riferimento ai nomi prof. « Luciano Canfora » e « L'Espresso » conduce, tra i risultati, alla individuazione dell'articolo in questione dal titolo « La mafia dei Baroni », associato per l'appunto al prof. Luciano Canfora (cfr. la stampa dei risultati della ricerca prodotta nel giudizio di merito dal ricorrente); *2*) tale associazione appare percepita anche dagli utenti di in-

ternet dal momento che tra i commenti espressi con riferimento all'articolo in questione e riportati nella stampa prodotta dal ricorrente nel giudizio di merito ve ne è uno (quello contrassegnato dal n. 39) che si sofferma proprio sulla situazione familiare del prof. Luciano Canfora.

II. Con riferimento al c.d., *periculum in mora*.

Sussiste pure l'altro elemento del *periculum in mora* in quanto la pubblicazione dell'articolo sul sito *web* con tutte le caratteristiche di tale pubblicazione (quale la permanenza sul sito senza i limiti temporali tipici di una pubblicazione sul cartaceo e la indiscriminata possibilità di lettura da parte di ogni utente di internet) espone la reputazione del ricorrente (stimato professore universitario e illustre studioso di indiscussa fama) ad un pregiudizio permanente e tendenzialmente crescente, da considerare anche potenzialmente irreparabile e ciò in ragione di un rilievo che appartiene al buon senso e che oggettivamente non può contestarsi e cioè che anche l'eventuale successivo accoglimento della domanda di merito non appare idonea a rimuovere integralmente, nella mente e nella memoria di chi ha letto l'articolo sulla pagina *web*, l'immagine distorta offerta dal ricorrente.

5. La statuizione in ordine alle spese processuali va riservata al merito.

P.Q.M.

accoglie nei limiti di cui in premessa il ricorso proposto da Canfora Luciano e per l'effetto:

1) ordina al Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma in via Cristoforo Colombo n. 149, la rimozione, in via temporanea sino al merito, dal sito internet de « L'Espresso » di ogni riferimento al prof. Luciano Canfora dall'articolo pubblicato sulla pagina *web* « <http://espresso.repubblica.it/dettaglio/lamafiadeibaroni/1481927> » e la rimozione integrale dell'articolo pubblicato sulla pagina *web* « <http://espresso.repubblica.it/dettaglio/1481927/&print=true> », nel termine di gg. 7 dalla comunicazione della presente ordinanza;

2) riserva al merito la statuizione in ordine alle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.